

A

Statuto dell'Associazione Pantakin da Venezia



Art. 1 Costituzione

1) È costituita l'associazione Pantakin da Venezia. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 Sede

1) L'associazione ha sede in Giudecca 218, 30133 Venezia

Art. 3 Oggetto e scopo

- 1) l'associazione non ha fini di lucro.
- 2) L'associazione si propone la valorizzazione della cultura teatrale e dello spettacolo, in particolare mediante:
 - a. la promozione, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali e musicali, audiovisivi, programmi radiotelevisivi e quant'altro affine, dando vita anche alle pubblicazioni editoriali connesse a tali attività;
 - b. l'organizzazione di eventi teatrali e musicali, radiotelevisivi e quant'altro affine, dando vita anche alle pubblicazioni editoriali connesse a tali attività;
 - c. la realizzazione di ricerche, studi, corsi di formazione e convegni sulla cultura teatrale, nonché la pubblicazione dei risultati di tali iniziative;
 - d. forme di collaborazione con altri circoli e/o associazioni culturali nonché privati aventi analoghe finalità;
- 3) L'associazione può altresì promuovere e gestire attività culturali, ricreative e di supporto tecnico, anche mediante la gestione di pubblico spettacolo, che le siano affidati da privati o da pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere, nonché intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

Mano Fini

Aldo Lupan

4) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 Patrimonio ed entrate dell'associazione

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3) Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a. dei versamenti effettuati dai suoi fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

b. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c. dei contributi degli enti, pubbliche amministrazioni e privati a favore delle attività dell'associazione;

d. degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4) Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla stessa e la quota annuale.

5) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli

Albo
Superni
Mania. Poni

6) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

7) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. In caso di accoglimento il richiedente dovrà provvedere al versamento della quota d'iscrizione e della quota annuale per regolarizzare la posizione.

8) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese, successivo a quello del quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

9) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire, entro 30 giorni dalla notifica, il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Art. 6 Organi dell'associazione

Aldo Jupani *Mario Pini*

- 1) Sono organi dell'associazione:
- a. l'assemblea degli aderenti all'associazione;
 - b. il presidente del Consiglio Direttivo;
 - c. il vice presidente del Consiglio Direttivo;
 - d. il consiglio direttivo;
 - e. il tesoriere;
 - f. il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 Assemblea

- 1) L'assemblea è composta dai soci, soci fondatori e soci benemeriti in regola con i versamenti delle quote annuali, i soci beneficiari potranno assistere senza diritto di voto.
- 2) L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). Essa inoltre:
- a. provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
 - b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - c. delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - d. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - e. delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;



Maria Brun
Aldo Juppini

f. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3) L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 50% degli aderenti, o almeno dal 50% dei consiglieri, oppure dal collegio dei revisori dei conti.

4) L'assemblea è convocata con preavviso di almeno 15 giorni, tramite affissione in bacheca presso la sede, dell'avviso di convocazione, che deve riportare il luogo, la data, l'ora e ordine del giorno relativo.

5) L'assemblea sarà ritenuta valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può rappresentare un socio non presente, se questi lo ha delegato con delega scritta.

6) Il presidente nomina un segretario dell'assemblea che dovrà verbalizzare gli interventi e le delibere sull'apposito registro.

7) Al termine dell'assemblea sarà letto il verbale che dovrà essere approvato e firmato dai presenti.

Art. 8 Il consiglio direttivo

1) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.

2) La durata in carica del consiglio è di due anni ed è rieleggibile.

3) I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea. Gli aventi diritto al voto possono indicare sulla scheda tanti nominativi quanti sono i membri che compongono il consiglio. La decadenza o la recessione dalla carica di un membro del consiglio, sarà causa di nomina a consigliere del primo non eletto

Aldo J. J. J.
Maria R. R.

della lista dei votati dall'assemblea. In caso di esaurimento della lista si dovranno indire nuove elezioni.

4) Il Consiglio direttivo adotta le deliberazioni necessarie per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione. In particolare

a. vaglia le domande d'ammissione all'associazione, accettandole o respingendole; in presenza di gravi motivi può deliberare in merito all'esclusione dall'associazione di un aderente; accetta la notifica della volontà di recesso dall'associazione da parte di un aderente;

b. definisce le attività dell'associazione, in linea con gli indirizzi di carattere generale indicati dall'assemblea;

c. propone l'ammontare delle quote di associazione che i soci devono versare all'atto dell'iscrizione e il contributo annuale che i soci devono versare per essere in regola e godere dei diritti previsti dal presente statuto;

d. redige l'eventuale regolamento dell'associazione e ne appronta le modifiche che si siano rese necessarie, da proporre all'approvazione dell'assemblea;

e. cura i rapporti con enti pubblici e privati o altre associazioni.

5) Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, con comunicazione scritta, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

6) Il consiglio direttivo è convocato con preavviso di almeno 5 giorni, tramite comunicazione scritta, che deve riportare il luogo, la data, l'ora e ordine del giorno relativo.

7) Il consiglio direttivo sarà ritenuto valido se sono presenti la metà più uno dei membri.

Maria Ann

Aldo J. J. J.

8) Il presidente nomina un segretario del consiglio che ha il compito di verbalizzare gli interventi e le delibere sull'apposito registro.

9) Al termine del consiglio sarà letto il verbale che dovrà essere approvato e firmato dai consiglieri presenti.

Art. 9 Il presidente del Consiglio Direttivo

1) Al presidente del consiglio direttivo spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza anche ad estranei al consiglio stesso.

2) Al presidente del consiglio direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce in merito all'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e d'urgenza, il presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

3) Il presidente del consiglio direttivo convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4) Il presidente del consiglio direttivo cura la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'associazione, corredandoli d'idonee relazioni, da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea.

Mano Formi
Aldo Supari

5) Il presidente cura, con potere di delega, la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.



Art. 10 Il vice presidente del Consiglio Direttivo

1) Il vice presidente del consiglio direttivo sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 11 Libri dell'associazione

1) Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

Art. 12 Il tesoriere

1) Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'associazione, corredandoli d'idonee relazioni contabili.

Art 13 Collegio dei revisori dei conti

1) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per il consiglio direttivo.

Mania Bion

Aldo Juperi

4) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Art. 14 Bilancio consuntivo e preventivo

- 1) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- 3) Entro il 30 settembre di ciascun anno, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- 4) I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura

Art. 15 Avanzi di gestione

- 1) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.
- 2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 Scioglimento

- 1) In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative.

Aldo Luppi Maria Pini

Art. 17 Clausola compromissoria

1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Venezia.

Art. 18 Legge applicabile

1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile.

Albo Super
Mario Bon.